



Corte dei Conti

Sezione delle autonomie

N.33/SEZAUT/2015/QMIG

Adunanza del 17 dicembre 2015

Presieduta dal Presidente di Sezione preposto alla funzione di coordinamento

Mario FALCUCCI

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione	Antonio DE SALVO, Roberto TABBITA, Maria Giovanna GIORDANO, Carlo CHIAPPINELLI, Agostino CHIAPPINIELLO, Mario PISCHEDDA
Consiglieri	Silvio DI VIRGILIO, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Andrea LIBERATI, Laura D'AMBROSIO, Stefania PETRUCCI, Licia CENTRO
Primi Referendari	Francesco ALBO, Dario PROVVIDERA, Valeria FRANCHI, Francesco BELSANTI, Beatrice MENICONI
Referendari	Giovanni GUIDA

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n. 42;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 408/2015/QMIG, depositata in data 14 ottobre 2015, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Regione Toscana, ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31, d.l. n. 78/2009, una questione di massima concernente la corretta contabilizzazione, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, dell'anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, con particolare riferimento alla sterilizzazione dei suoi effetti sul risultato di amministrazione attraverso lo strumento del fondo pluriennale vincolato ovvero l'apposizione di un vincolo sull'avanzo di amministrazione;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 23 del 9 novembre 2015 con la quale, valutata la sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle autonomie, la questione medesima è stata rimessa alla Sezione predetta, ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. 174/2012;

Viste le note n. 6249 del 24 novembre 2015 e n. 6680 del 10 dicembre 2015, con le quali il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per le adunanze del 30 novembre 2015 e del 17 dicembre 2015;

Uditi i relatori, Consiglieri Francesco Uccello e Adelisa Corsetti

PREMESSO

La questione di massima rimessa alla decisione di questa Sezione, promossa dalla Sezione regionale per la Toscana con deliberazione n. 408/2015/QMIG, in data 14 ottobre 2015, concerne la corretta contabilizzazione, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole

dell'armonizzazione contabile, dell'anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del d.l. n. 35/2013. In particolare, si chiede *“se la stessa debba essere effettuata nell'ambito del fondo pluriennale vincolato o possa essere inserita nell'avanzo di amministrazione apponendo un vincolo sullo stesso”*.

La questione all'esame attiene, cioè, alla individuazione delle tecniche contabili che, nel quadro del nuovo ordinamento contabile armonizzato, permettono di “sterilizzare” gli effetti delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 sul risultato di amministrazione degli enti in sperimentazione.

La deliberazione di remissione è stata adottata nell'ambito del controllo eseguito sul rendiconto del Comune di Prato per l'esercizio 2013, a norma dell'art. 1, commi 166 e 167, l. 23 dicembre 2005, n. 266, al termine del quale la Sezione Toscana ha emanato coeva pronuncia di accertamento ai sensi dell'art. 148-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (deliberazione n. 407/2015/PRSP), invitando il Comune di Prato ad adottare adeguate misure correttive.

In particolare, sotto il profilo dell'indebitamento, la Sezione Toscana aveva rilevato una non corretta quantificazione dello *stock* del debito di finanziamento nel conto del patrimonio *“conseguente alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del D.L. 35/2013 tra le voci di entrata e spesa relative ai mutui e prestiti”*. La Sezione, dopo aver richiamato la deliberazione di orientamento della Sezione delle autonomie 18 luglio 2014, n. 19/SEZAUT/2014/QMIG, secondo la quale l'anticipazione è istituito volto a fornire liquidità agli enti locali e non a finanziare nuove spese, nonché, in senso confermativo, la sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2015, n. 181, aveva osservato che *“le poste in oggetto dovevano essere contabilizzate (in termini finanziari ed economico-patrimoniali) tra le anticipazioni di cassa sia per la natura propria dell'operazione sia per garantire la neutralità di tali poste sul bilancio dell'ente”*. Il fenomeno rilevato è stato considerato grave *“perché viene fornita una rappresentazione non veritiera della consistenza complessiva dell'indebitamento dell'ente”*. Pertanto veniva disposta la correzione della *“distorta rappresentazione dei dati di consuntivo”* attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Con la stessa deliberazione n. 407/2015/PRSP, la Sezione regionale, riservandosi di valutare la correttezza delle modalità di contabilizzazione seguite dall'ente alla luce della deliberazione di orientamento da adottarsi sulla questione di massima sollevata in pari data

(deliberazione n. 408/2015/QMIG), aveva precisato altresì che l'ente *“ha iscritto in bilancio l'entrata relativa all'operazione in oggetto ma non ha assunto, sullo stesso esercizio, l'impegno relativo alla restituzione della quota capitale, facendo confluire il conseguente differenziale tra le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2013”*. Invece, a parere della Sezione, *“per garantire l'assoluta neutralità dell'operazione in oggetto, l'ente avrebbe dovuto più correttamente rilevare il differenziale realizzato tra le poste di entrata e di uscita nel fondo pluriennale vincolato accertato in sede di rendicontazione”*.

Con deliberazione n. 408/2015/QMIG, la Sezione remittente, richiamati gli elementi di fatto esposti nella citata pronuncia, nonché la qualità di ente *“in sperimentazione”* del Comune di Prato, soggetto ai principi contabili dei bilanci armonizzati dall'esercizio 2012, ha individuato nel fondo pluriennale vincolato (FPV) lo strumento idoneo a neutralizzare gli effetti, sul risultato di amministrazione, delle anticipazioni di liquidità.

Premesso che il FPV costituisce applicazione concreta del principio della competenza finanziaria potenziata, in quanto strumento che risponde all'esigenza di gestire lo spostamento nel tempo dell'imputazione contabile delle obbligazioni giuridicamente perfezionate la cui esigibilità si realizzerà negli esercizi successivi, la Sezione remittente ritiene coerente con gli orientamenti espressi dalla Corte e dal Giudice delle leggi che il differenziale realizzato tra le poste di entrata e di uscita nelle operazioni di anticipazione liquidità sia appostato nel predetto fondo.

Ciò ad evitare il rischio che, nel corso degli esercizi, la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione possa essere erosa dai risultati delle gestioni e, pertanto, possa risultare indisponibile per la restituzione del capitale cui è destinata.

Sul punto, la Sezione Toscana ha richiamato il proprio orientamento, espresso nell'ambito degli accertamenti svolti, ai sensi dell'art. 148-*bis*, d.lgs. n. 267/2000, nei confronti del Comune di Campi Bisenzio (FI). In riferimento al rendiconto dell'esercizio 2013, la Sezione, con una prima pronuncia del 31 marzo 2015, n. 38/2015/PRSP, aveva contestato al Comune la presenza di un disavanzo sostanziale di amministrazione (pari a 2.544.571,21 euro) nonostante la gestione contabile dell'ente avesse chiuso con un avanzo di amministrazione di 1.882.980,71 euro. Ciò in quanto tale risultato non era sufficiente *“a ricostituire il vincolo derivante dall'anticipazione di liquidità e gli ulteriori vincoli derivanti dai saldi della competenza e della gestione residui”*. In particolare, risultava che l'ente avesse

contabilizzato in modo non corretto l'anticipazione di liquidità (pari a 1.875.029,34 euro) poiché aveva accertato al titolo V del bilancio l'entrata derivante da tale anticipazione senza provvedere contestualmente all'impegno della spesa nel Titolo III dell'uscita (pur avendo l'ente stanziato al Titolo III un apposito fondo vincolato, non impegnabile, da far confluire nel risultato di amministrazione, se positivo, per la sterilizzazione dell'anticipazione di liquidità). L'operazione, pertanto, non era stata ritenuta neutra sul bilancio dell'ente, avendo determinato un risultato di amministrazione non corretto. Dalla stessa deliberazione era emerso, altresì, che le risorse iscritte al Titolo V dell'entrata a seguito delle anticipazioni di liquidità avevano contribuito, in parte, al finanziamento del fondo svalutazione crediti e, in parte, alla compensazione delle risultanze negative della gestione residui, con particolare riguardo alle cancellazioni dei residui attivi di parte corrente. La Sezione regionale, pur tenendo conto delle indicazioni esplicitate dalla Sezione delle autonomie (che, con deliberazione n. 19/2014 in merito alla corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, aveva considerato quale soluzione percorribile quella di *“costituire un apposito fondo vincolato pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal MEF da ridursi progressivamente dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate”*), aveva ritenuto *“più corretta e maggiormente cautelativa degli equilibri di bilancio, la contestuale assunzione dell'impegno di spesa nell'esercizio in cui è stata concessa l'anticipazione ed è stato iscritto l'accertamento in bilancio”*. A giudizio della Sezione Toscana, infatti, la mancata assunzione dell'impegno di spesa, contestualmente all'accertamento di entrata, esporrebbe l'ente a ulteriori rischi: la possibilità di non garantire, in sede di rendicontazione, lo specifico vincolo nell'avanzo di amministrazione; il possibile effetto espansivo della spesa che, come dimostra il caso specifico, potrebbe interessare anche la parte corrente del bilancio, caratterizzata da una maggiore rigidità; la non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e il difficoltoso controllo del debito residuo.

Con la successiva pronuncia, sempre relativa al Comune di Campi Bisenzio (deliberazione 8 luglio 2015, n. 198/2015/PRSP), la Sezione regionale, pur ritenendo non rimosse le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2013, aveva preso atto delle misure correttive adottate in merito alla quantificazione dei vincoli del risultato di amministrazione dell'esercizio 2013 (tra cui l'assunzione del vincolo di 1.875.029,34 euro per l'anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013) ed al completo ripiano del disavanzo sostanziale entro l'esercizio 2016.

La Sezione regionale, con la deliberazione n. 408/2015/QMIG, fa ora presente che gli orientamenti sulla natura e le modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, già espressi dalla Sezione in occasione del controllo-monitoraggio sul rendiconto 2013, non sono direttamente applicabili al caso del Comune di Prato, che è un ente "in sperimentazione" dall'esercizio 2012 ed applica, perciò, i principi contabili dei bilanci armonizzati.

CONSIDERATO

1. La questione proposta dalla Sezione regionale Toscana concerne la corretta contabilizzazione, alla luce delle regole dell'armonizzazione contabile, dell'anticipazione di liquidità trasferita agli enti locali ai sensi del decreto-legge n. 35/2013, con particolare riferimento alla sterilizzazione dei suoi effetti sul risultato di amministrazione, da effettuare attraverso lo strumento del fondo pluriennale vincolato (FPV) ovvero mediante l'apposizione di un vincolo sull'avanzo di amministrazione.

Entrambe le soluzioni operative prospettate si inseriscono nel solco dei principi enunciati dalla sentenza n. 181/2015 della Corte costituzionale, da cui si ricava l'obbligo per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità di neutralizzarne gli effetti "*sulla spesa corrente e di competenza*". Né dalla ricostruzione in fatto della fase prodromica al deferimento della questione di massima da parte della Sezione regionale di controllo per la Toscana si pongono problemi di utilizzo improprio dell'anticipazione di liquidità, quale strumento di copertura di nuove o maggiori spese, in quanto, dalle deliberazioni n. 407 e 408 del 2015 si evince che il Comune di Prato ha operato la sterilizzazione optando per il vincolo sul risultato di amministrazione, al pari delle precedenti deliberazioni n. 38 e 198 del 2015, dalle quali risulta che anche il Comune di Campi Bisenzio, dopo una iniziale omissione da imputare alle incertezze legate alla prima applicazione delle disposizioni in parola, ha provveduto a sterilizzare gli effetti dell'anticipazione con analogo vincolo sul risultato di amministrazione.

Tuttavia, la Sezione remittente propende per la soluzione che consente di neutralizzare all'origine il miglioramento del saldo finanziario determinato dalla riduzione dei residui passivi (connessa, a sua volta, al pagamento dei debiti pregressi). Il FPV è considerato, appunto, lo strumento nel quale potrebbe confluire il differenziale fra l'entrata relativa all'anticipazione erogata e la corrispondente quota capitale rimborsata nell'esercizio e in

quelli precedenti. In sostanza, il FPV rappresenterebbe l'impegno di spesa per la residua restituzione dell'anticipazione di liquidità (al netto cioè della quota via via rimborsata).

La soluzione alternativa, conforme alle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 53240 del 28 giugno 2013, consiste invece nel vincolare direttamente una parte del risultato di amministrazione attraverso l'accantonamento in bilancio (tra le spese per rimborso prestiti) di un fondo, non impegnabile, le cui economie di spesa confluirebbero nel saldo finanziario di fine esercizio per l'importo corrispondente all'anticipazione erogata. La funzione di detto fondo sarebbe quella di vincolare una quota del risultato di amministrazione per il tempo necessario a reintegrare le risorse correnti utilizzate per il rimborso dell'anticipazione (esclusi gli interessi).

2. Per inquadrare correttamente la questione, occorre soffermarsi sui principi enunciati da questa Sezione con deliberazione n. 19/SEZAUT/QMIG/2014, in ordine alla natura e alla funzione del prestito erogato dallo Stato, per il tramite della Cassa depositi e prestiti s.p.a., ai sensi del d.l. n. 35/2013 e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti.

Trattasi, come espressamente indicato dal legislatore e, in seguito, confermato anche dalla richiamata sentenza n. 181/2015, della introduzione di una specifica forma di "anticipazione di liquidità" avente una peculiare modalità di rimborso rateizzato che si estende su un arco temporale massimo di 30 anni, anziché risolversi nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, come per le comuni anticipazioni di cassa. Con tale operazione straordinaria si consente agli enti territoriali di ricostituire immediatamente le risorse di cassa necessarie ad onorare, indistintamente, debiti pregressi correnti e in conto capitale per i quali avrebbero dovuto essere già previste in bilancio le idonee coperture finanziarie. Il debito verso gli originari creditori si converte in un debito pluriennale verso la Cassa depositi e prestiti, equivalente sul piano economico ma maggiormente sostenibile in quanto la restituzione delle somme anticipate viene diluita nel tempo in modo da riallineare progressivamente la cassa con la competenza.

Onde evitare effetti espansivi della capacità di spesa, è necessario che gli effetti dell'anticipazione sul bilancio di competenza vengano integralmente "sterilizzati", per il tempo necessario alla completa restituzione delle somme rimosse, provvedendo ad iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti una posta rettificativa, avente natura meramente finanziaria, corrispondente all'importo della coeva anticipazione riscossa in entrata. Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di

pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.

Gli stessi oneri relativi al rimborso della quota capitale dell'anticipazione non potranno trovare copertura nell'anticipazione di liquidità iscritta in entrata, ma dovranno essere finanziati a carico della situazione corrente del bilancio per non incorrere nel divieto di indebitamento di cui all'art. 119, comma 6, Cost. o nella violazione degli equilibri del bilancio garantiti dall'art. 81 Cost. È naturale, infatti, che l'anticipazione di liquidità, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell'ente, sia finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti, non già anche al rimborso di se stessa.

3. Alla luce dei richiamati principi, le soluzioni alternative proposte dalla Sezione regionale Toscana - quali strumenti di neutralizzazione degli effetti dell'anticipazione - si equivalgono. Con riguardo all'esercizio in cui è stata riscossa l'anticipazione, è sufficiente, infatti, il semplice stanziamento nel Titolo dei rimborsi prestati per un importo pari all'anticipazione per escludere qualsiasi possibilità di uso improprio dell'anticipazione per finalità di finanziamento di nuova spesa o di ripiano di disavanzi pregressi. Per gli esercizi successivi, in caso di disavanzo di amministrazione (per effetto di un FPV superiore al saldo positivo della gestione residui, compresa la cassa finale, ovvero a causa di un avanzo libero incapiente rispetto alla quota vincolata del fondo per la sterilizzazione degli effetti dell'anticipazione di liquidità), l'ente sarebbe comunque obbligato, ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 267/2000, a ripianare il disavanzo nell'esercizio successivo o, al massimo, nel triennio successivo, iscrivendo il disavanzo (o una quota di esso) nella prima posta delle uscite del bilancio di previsione. Il riformulato art. 187 del d.lgs. n. 267/2000, infatti, garantisce che, nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è tenuto a ripianare il disavanzo di amministrazione iscrivendolo *“come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188”*.

Tuttavia, la soluzione proposta dalla Sezione Toscana non può ritenersi pienamente soddisfacente, in quanto non considera che la natura propria del FPV è quella di costituire la copertura finanziaria degli impegni relativi a spesa non ancora esigibile (quale quella per il rimborso dell'anticipazione) rinviata agli esercizi successivi. Recita, infatti, il principio contabile applicato al punto n. 5.4: *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente*

già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata". In questo senso, il fondo figura quale prima posta dell'entrata del bilancio di previsione, in quanto è costituito da risorse già accertate ed esigibili (cioè imputate ad esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese).

A ciò si aggiunge che l'impegno relativo al piano di ammortamento non potrebbe essere finanziato con apposito accantonamento al FPV, giacché mancherebbe quel nesso funzionale diretto tra le risorse accertate nell'esercizio 2012 e/o in quelli precedenti (con riferimento al d.l. n. 35/2013) e la spesa non ancora esigibile risultante dal piano di ammortamento che ne giustificerebbe il collegamento. L'impegno riguardante il rimborso dell'anticipazione va imputato, quindi, ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta, invece, sin dal primo esercizio a valere sulle risorse correnti di competenza a tal fine appositamente individuate *ex novo* ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.

4. La contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità mediante apposizione di un vincolo sul risultato di amministrazione è soluzione già recepita nell'art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, dal cui disposto risulta che gli enti locali destinatari delle anticipazioni di liquidità, che abbiano costituito il fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 1 del d.l. n. 35/2013, *“utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione”*.

Indipendentemente dall'appropriatezza della *sedes materiae* di una disciplina legislativa che avrebbe dovuto trovare coerente collocazione all'interno del d.lgs. n. 118/2011, deve prendersi atto che le richiamate disposizioni normative assumono un significato pregnante in un sistema contabile armonizzato degli enti territoriali che valica la specialità delle stesse ed esige una loro riconduzione a sistema, anche ad evitare disparità di trattamento tra gli enti che siano destinatari delle predette anticipazioni e quelli che non ne abbiano fruito.

Come la Corte ha avuto già occasione di osservare nell'audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 ottobre 2015, la norma, oltre a presupporre l'esistenza di un accantonamento al fondo per sterilizzare gli effetti sul risultato di amministrazione delle anticipazioni di liquidità, prevede che il Fondo crediti di

dubbia esigibilità (FCDE) sia alimentato dalla stessa quota di avanzo vincolato riferita al debito residuo ex d.l. n. 35/2013. In quella sede è stata richiamata l'attenzione sulla necessità di non depotenziare l'istituto del FCDE, che costituisce uno dei pilastri della contabilità armonizzata, ad evitare l'insorgere di meccanismi tali da produrre quote di avanzo libero non effettivamente disponibili. Ciò vale a dire che l'utilizzo del fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità ai fini dell'accantonamento al FCDE non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente.

Quanto considerato, porta dunque a concludere che la questione interpretativa posta dalla Sezione di controllo per la Regione Toscana con la deliberazione n. 408/2015/QMIG vada risolta nel senso che il FPV non sia lo strumento idoneo a dare attuazione contabile alle finalità della predetta disciplina statale.

P.Q.M.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione interpretativa posta dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Toscana con la deliberazione n. 408/2015/QMIG, enuncia i seguenti principi di diritto:

“Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio”.

“L’impegno contabile per il rimborso dell’anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all’equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa”.

“L’utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all’art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell’ente”.

La Sezione regionale di controllo per la Toscana si atterrà ai principi enunciati nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato in Roma nell’adunanza del 17 dicembre 2015.

I Relatori

F.to Francesco UCCELLO

Il Presidente

F.to Mario FALCUCCI

F.to Adelisa CORSETTI

Depositata in Segreteria il 18 dicembre 2015

Il Dirigente

F.to Renato PROZZO